



ADESIONE AL PROTOCOLLO EMENDATIVO DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLE INFRAZIONI E TALUNI ALTRI ATTI COMMESSI A BORDO DI AEROMOBILI, FATTO A MONTREAL IL 4 APRILE 2014

Art. viii

Articolo VIII

L'Articolo 9 della Convenzione viene sostituito come segue:

"Articolo 9

1. Qualora il comandante dell'aeromobile abbia fondati motivi di ritenere che una persona abbia compiuto a bordo dell'aeromobile un atto che egli ritiene costituire una grave infrazione, può consegnare tale persona alle autorità competenti di qualsiasi Stato contraente nel cui territorio atterri l'aeromobile. 2. Il comandante dell'aeromobile che abbia a bordo una persona che intende consegnare ai sensi del precedente paragrafo deve, senza indugio e, se possibile, prima di atterrare nel territorio di uno Stato Contraente, notificare alle autorità di tale Stato l'intenzione di consegnare tale persona e le motivazioni della decisione. 3 Il comandante dell'aeromobile fornisce alle autorità alle quali viene consegnata la persona sospettata di aver commesso un'infrazione ai sensi del presente articolo, le prove e le informazioni che sono legittimamente in suo possesso."

Versione in vigore dal 10 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montreal il 4 aprile 2014
Estremi	Legge 1 aprile 2026, n. 46
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/adesione-al-protocollo-emendativo-della-convenzione-relativa-alle/art-viii>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it